



COMUNE DI PALMI

Provincia di Reggio Calabria

**REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE
DELLE TRUFFE E DEI RAGGIRI IN DANNO
DEI CITTADINI**

**ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO
N. _____ DEL _____**

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la presenza sul territorio comunale di esercenti attività di vendita al domicilio del consumatore, rappresentanti, procacciatori d'affari occasionali o continuativi, dealers, ad esclusiva tutela dei cittadini dalle truffe e dai raggiri che possono essere posti in essere da soggetti non legittimati e non autorizzati.
2. Con l'adozione delle presenti norme non si opera in alcun modo una limitazione all'esercizio del commercio a domicilio, già disciplinato dal D.Lgs 114/1998 e dalla legge 173/2005, ma si integrano dette norme attuando forme specifiche di controllo con l'intento principale di salvaguardare i cittadini dai raggiri e di tutelare le medesime imprese e gli operatori del settore dalle forme di abusivismo.
3. L'esercizio di tali forme di vendita o di promozione commerciale, se non sufficientemente controllato, espone la nostra cittadinanza al rischio di truffe, furti o introduzione di soggetti sconosciuti nel domicilio.

Art. 2

Disciplina di settore

1. Ai sensi dell'art.19 del D.Lgs 114/1998 e ss.mm.ii., per vendere al dettaglio o raccogliere ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, deve essere presentata una SCIA, ai sensi dell'art. 69 del D.Lgs. n. 59/10, al SUAP del Comune dove l'esercente ha la residenza, la sede legale (in caso di società) o dove intende svolgere l'attività.
2. La ditta/impresa che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati "porta a porta", ha l'obbligo di comunicare l'elenco nominativo all'autorità del luogo nel quale ha avviato l'attività.
3. Ai sensi dell'art.1 legge 173/2005, si intendono:
 - a) per "vendita diretta a domicilio", la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago;
 - b) per "incaricato alla vendita diretta a domicilio", colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio;
 - c) per "impresa" o "imprese", l'impresa o le imprese esercenti la vendita diretta a domicilio di cui alla lettera a)
4. Alle attività di vendita diretta a domicilio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19, 20 e 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché le disposizioni vigenti in materia di commercializzazione dei beni e dei servizi offerti.
5. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio, con o senza vincolo di subordinazione, è soggetta all'obbligo del possesso del tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate

dal presente Regolamento, e può essere svolta da chi risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

6. Il tesserino di riconoscimento deve essere numerato ed aggiornato annualmente, contenente le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, il nome del responsabile dell'impresa stessa e la firma di quest'ultimo. Il tesserino deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita e deve essere ritirato in caso di rinuncia o revoca dell'incarico.

Art. 3

Forme di controllo

1. Gli esercenti, in qualunque forma, di attività di vendita al domicilio del consumatore, rappresentanti, procacciatori d'affari occasionali o continuativi, dealers, che intendono operare sul territorio del Comune di Palmi devono essere censiti da questo ente.
2. Le società/ditte che intendono avvalersi di una rete di incaricati "porta a porta", hanno l'obbligo di comunicare al Comando di Polizia Locale di questo Comune l'elenco di detti operatori attestando il possesso dei requisiti morali per l'esercizio del commercio e specificando il rapporto contrattuale/collaborativo che li lega (conferimento di incarico, con o senza subordinazione, ai sensi dell'art.4 D.Lgs 173/2005 o altro rapporto); detti elenchi saranno vidimati e restituiti, dopo aver operato eventuali controlli.
3. Gli operatori presenti sul territorio del Comune di Palmi dovranno portare con loro copia dell'elenco degli incaricati vidimato dalla Polizia Locale.

Art. 4

Sanzioni

1. La mancata comunicazione dell'elenco degli incaricati e dei dati di cui art.3 comma 2 del presente Regolamento al Comando di Polizia Locale, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 ad € 500,00 (pagamento in misura ridotta € 150,00) al titolare dell'impresa – da contestare all'operatore.
2. La violazione delle prescrizioni di cui all'art.19 D.Lgs 114/1998 sarà sanzionata ai sensi dell'art.22 dello stesso disposto normativo a carico del titolare dell'impresa – da contestare all'operatore.
3. La mancanza al seguito di copia dell'elenco degli incaricati vidimato dalla Polizia Locale, di cui all'art.3 comma 3 del presente Regolamento, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00 (pagamento in misura ridotta € 100,00) ai singoli operatori – obbligata in solido la ditta/impresa.

Art. 5

Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme di legge vigenti in materia (in particolare il D.lgs 114/1998 e il D.Lgs 173/2005).